

## **Regolamento Fondo TRA „Dispositivi d’illuminazione“ e Fondo TRA „Lampade“ della Fondazione svizzera per il riciclaggio dei dispositivi d’illuminazione e delle lampade SLRS**

1. Nell’ambito del sistema di smaltimento SLRS per i dispositivi d’illuminazione e le lampade, la Fondazione svizzera per il riciclaggio dei dispositivi d’illuminazione e delle lampade SLRS si incarica dell’incasso e dell’amministrazione delle tasse di riciclaggio anticipate (TRA). La SLRS costituisce, basandosi sui contratti di adesione con i partecipanti al pool nonché sull’accordo di cooperazione con la S.EN.S, un Fondo TRA per i dispositivi d’illuminazione e un Fondo per le lampade, alimentati dalla TRA e dai rispettivi proventi di interessi e redditi di capitale.
2. La SLRS tiene un conto separato per ogni Fondo e ne rende conto (riferisce) pubblicamente ogni anno nell’ambito del suo rapporto annuale.
3. Allo scopo di mantenere la liquidità in caso di eventi imprevisti viene costituito un Fondo di sicurezza con la denominazione "Accantonamento per lo smaltimento futuro". L’ammontare di questo Fondo di sicurezza deve potere finanziare gli impegni per una durata di almeno 12 (dodici) mesi.
4. Dal fondo vengono finanziati:
  - 4.1 Le prestazioni di smaltimento dei riciclatori accreditati in conformità al contratto di smaltimento con la S.EN.S e al tariffario in vigore per l’indennizzo delle prestazioni per il riciclaggio di dispositivi d’illuminazione e di lampade,
  - 4.2 Le prestazioni di trasporto dei trasportatori accreditati in conformità al contratto di logistica con la S.EN.S e al tariffario in vigore per l’indennizzo delle prestazioni per il trasporto di dispositivi d’illuminazione e di lampade,
  - 4.3 Le prestazioni dei centri di raccolta in conformità al contratto dei centri di raccolta con la S.EN.S e al tariffario in vigore,
  - 4.4 Gli oneri della SLRS quale organizzazione esercente e la S.EN.S quale partner di cooperazione,
  - 4.5 L’imposta sul valore aggiunto,
  - 4.6 Gli oneri dell’ufficio di controllo tecnico TK-S.EN.S e del controllo dei campioni dei conteegei TRA dei fabbricanti/importatori,

- 4.7 Gli accantonamenti economico-aziendali necessari.
5. La SLRS amministra i mezzi dei Fondi TRA secondo il principio di una politica di investimento cauta e conservatrice; la sicurezza dell'investimento dei fondi ha la massima priorità. Gli investimenti devono essere effettuati in Svizzera e in franchi svizzeri o eventualmente in Euro. La SLRS garantisce che vi sia sempre una liquidità sufficiente per fare fronte agli impegni correnti.
6. Nel caso che il sistema di smaltimento SLRS per i dispositivi d'illuminazione e le lampade venga liquidato, sia sostituito da un sistema disciplinato dallo Stato o che la SLRS venga sciolta, i Fondi TRA amministrati dalla SLRS vengono liquidati secondo i seguenti principi:
- a) Con i mezzi disponibili vanno estinti tutti i debiti nei confronti degli aventi diritto fino allo scioglimento,
  - b) Qualora dovessero essere disponibili dei mezzi dopo l'estinzione di tutti i debiti del Fondo TRA in questione, questi vengono utilizzati dal Consiglio di Fondazione della SLRS secondo le seguenti priorità:
    - Versamento a un'organizzazione continuatrice per indennizzare compiti uguali o simili,
    - Rimborso ai contribuenti (fabbricanti/importatori) esistenti al momento dello scioglimento in rapporto con i loro versamenti.
7. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° agosto 2005.

---

**Fondazione svizzera per il riciclaggio dei  
dispositivi d'illuminazione e delle lampade SLRS**

Berna, 29 aprile 2005